

# **COMUNE DI PIETRAFITTA**

Provincia di Cosenza

## **PIANO FINANZIARIO**

### **T A R I**

**(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI)**

(Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 20 del 07/07/2014)

## **1. PREMESSA**

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

**Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC)** (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore
- l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:**

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);**

**L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi:**

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

**In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:**

**649.** Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**652. Il comune, in alternativa** ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1**

**660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune**

**682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:**

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**b) per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

**688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 3 quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero**

dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.....(omissis)

**689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

**690. La IUC è applicata e riscossa dal comune**, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**691. I comuni possono, in deroga** all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**Con Regolamento** sono state stabilite - **n. 4 RATE con scadenza:**

- dal 1° al 16 febbraio
- dal 1° al 16 maggio
- dal 1° al 16 agosto
- dal 1° al 16 novembre

## **2. GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Pietrafitta si pone.

### **-Obiettivo d'igiene urbana**

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale verrà effettuato dal Comune/società, con frequenza settimanale.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

### **- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU**

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU, si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione

carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

#### **- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati**

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l'obiettivo è quello di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. Ciò attraverso la nuova modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante la raccolta domiciliare dei sacchetti dei rifiuti. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Calabra Maceri, la quale opera con proprie strutture e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di Coda di Volpe.

#### **- Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata**

##### **Raccolta differenziata**

La raccolta differenziata continuerà attraverso la raccolta domiciliare;

##### **Trattamento e riciclo dei materiali raccolti**

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

#### **- Obiettivo economico**

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### **- Obiettivo sociale**

Il Comune, in relazione ai propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

### **3. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO**

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Il comune, in alternativa** ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1** Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune **Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,** le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**Il versamento della TARI** e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

**I comuni possono, in deroga** all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento**, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**".

**La redazione del piano finanziario** è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

**Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:**

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Pietrafitta conta, al 31 dicembre 2013 n. 1347 abitanti.

Quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2013 il Comune di Pietrafitta ha raccolto le seguenti quantità di rifiuti:

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità (Kg)</b>
200108	Rifiuti biodegradabili	162.480
200301	Rifiuti non differenziati	80.640
150106	Imballaggi misti	42.040
200101	Carta	35.480
200102	Vetro	27.960
200307	Rifiuti ingombranti	11.510
200110	Indumenti	6.840
200125	oli e grassi	1.085
	RAEE	90
200132	Farmaci	85
	Pile	5
		368.215

pertanto, il Comune di Pietrafitta, è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 287.575 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 78,10 % del totale dei rifiuti, a restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari a kg. 80.640 e che rappresenta IL 21,90% del totale 368.215 Kg, è stata smaltita in modo indifferenziato.



#### **4. OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PERIODO 2014**

In considerazione del livello pur soddisfacente di raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2013, il Comune di Pietrafitta punta ad innalzare ulteriormente il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti, confermando il modello organizzativo di raccolta "porta a porta" avviato negli ultimi mesi dell'esercizio 2012.

#### **5. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO**

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie:

**a) CG => Costi operativi di gestione**

**b) CC => Costi comuni**

**c) CK => Costo d'uso del capitale**

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

#### **COSTI DI GESTIONE (CG)**

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

#### **Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata**

**CGID = CSL + CRT + CTS + AC**

dove

**CSL** = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

**CRT** = costi di raccolta e trasporto

**CTS** = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

**AC** = altri costi

**Il metodo normalizzato** richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$R_n = r_n(K_{n1} + I_n + F_n)$$

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula:

$$CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)$$

dove:

- **Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014"**

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- **Acc(n) = ACCANTONAMENTI**

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2014;

- **R(n) = REMUNERAZIONE**

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

**Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:**

- **capitale netto contabilizzato** nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU;
- **investimenti programmati nell'esercizio** => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;
- **fattore correttivo** => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano

## **PARTE FISSA E PARTE VARIABILE**

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

**a) fissi** : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

**b) variabili** : CRT + CTS +CRD + CTR

**La parte fissa** della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, **la parte variabile** è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

### **5.1 Determinazione del costo del servizio**

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal metodo normalizzato, è stato possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2014 – 2015 necessari al calcolo della tariffa.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

<b>Costi fissi</b>	<b>Importi</b>	<b>Costi variabili</b>	<b>Importi</b>
(CLS) costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche	2.600,00	(CRT) costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati	150.000,00
(CARC) costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso	2.662,00	(CTS) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati	
(CGG) costi generali di gestione, tra cui almeno la meta del costo del personale;	10.408,54	(CRD) costi di raccolta differenziata per materiale	
(CCD) costi diversi		(CTR) costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti	
(AC) altri costi	10.101,42		
(CK) costi d'uso del capitale			
<b>TOTALE</b>	<b>25.771,96</b>	<b>TOTALE</b>	<b>150.000,00</b>

## **6. DETERMINAZIONE TARIFFE**

Dopo aver determinato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal metodo normalizzato, è stato possibile determinare i coefficienti ka, kb, kc e kd da assegnare alle varie categorie domestiche e non domestiche riscontrate negli archivi utilizzati per la gestione della TARES.

I coefficienti utilizzati, sono stati in larga parte quelli previsti dalla decreto legge.

### **6.1 Dati relativi alle utenze domestiche**

I dati presi a base per la formulazione del presente piano finanziario e per la determinazione della relativa tariffa, relativamente alle utenze domestiche, sono i seguenti:

Utenze con n.ro di componenti	n.ro nuclei	Superficie occupata
1	139	18.364
2	102	14.785
3	98	12.367
4	137	20.363
5	35	5.002
6 o più	5	759

## 6.2 Dati relativi alle utenze non domestiche

I dati utilizzati per la formulazione del piano e per la determinazione della tariffa, relativa alle utenze non domestiche, sono i seguenti:

n.	Attività	Superfici
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	73
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0
3	Stabilimenti balneari	0
4	Esposizioni, autosaloni	0
5	Alberghi con ristorante	0
6	Alberghi senza ristorante	0
7	Case di cura e riposo	0
8	Uffici, agenzie, studi professionali	306
9	Banche ed istituti di credito	208
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	250
	- idem utenze giornaliere	0
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	150
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	28
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	270
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	800
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1023
	- idem utenze giornaliere	
17	Bar, caffè, pasticceria	237
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	250
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	32
	- idem utenze giornaliere	
21	Discoteche, night-club	0

### **6.3 Indici e coefficienti**

Gli indici e i coefficienti utilizzati per lo sviluppo delle tariffe TARI 2014 sono in larga parte quelli previsti dal DPR 158/99 Regolamento tariffa rifiuti, metodo normalizzato, allegato n. 1).

E' comunque d'obbligo precisare che per alcune fattispecie i coefficienti di che trattasi sono stati, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 adeguati per limitare l'impatto della TARI su alcune categorie di contribuenti, in particolare:

- Famiglie numerose
- Categoria 16 -Ristoranti, trattorie
- Categoria 17 -Bar pasticcerie

# TARIFFE 2014